

Circolare Informativa

* * *

DL 9.11.2020 N. 149 (decreto “Ristori bis”)

Principali novità

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 149/2020 del 9.11.2020 (Decreto Ristori bis), **riguardanti in particolare l'attività di maestro di sci.**

Il Decreto Legge è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Il **DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”)**, pubblicato sulla *G.U.* 9.11.2020 n. 279, interviene su:

- **contributo a fondo perduto** su due fronti: da una parte modifica, sostituendolo, l'elenco dei beneficiari e delle relative percentuali previste dal primo Decreto Ristori (All. 1 DL 137/2020); dall'altra prevede una nuova lista di beneficiari, che include le attività con sede nella cd. “zone rosse” (All. 2 DL 149/2020);
- **versamenti fiscali e contributivi.**

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

Con l'art. 1 del DL 137/2020 (Decreto Ristori) viene previsto un contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive.

Il DL 149/2020 (Decreto Ristori Bis) ha ampliato le attività che possono beneficiare di tale contributo includendo anche il codice ATECO 85.51.00 “Corsi Sportivi e Ricreativi”, quindi anche l'attività di maestro di sci.

Possono beneficiare del nuovo contributo i soggetti:

- con partita IVA attiva al 25.10.2020;
- individuati attraverso i codici ATECO indicati nell'Allegato 1 del DL Ristori Bis 149/2020;

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai suddetti soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019.

Il contributo è corrisposto con le seguenti modalità:

- per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all'art. 25 del DL Rilancio 34/2020, è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;

- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il precedente contributo, è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti i termini di presentazione).

L’ammontare del contributo è determinato:

- per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo, come quota percentuale (dal 100% al 400%) del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del DL Rilancio 34/2020;
- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, come quota percentuale (dal 100% al 400%) del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza che sarà trasmessa e dei criteri stabiliti in precedenza;
- Le predette quote percentuali (100%, 150%, 200% o 400%) sono differenziate per settore economico e sono indicate nell’Allegato 1 al DL 137/2020, di seguito riportato.

Per i Maestri di sci, codice ATECO 85.51.00 la percentuale è stata fissata nel 200% del contributo ricevuto in precedenza sulla base del DL Rilancio 34/2020 o del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza da trasmettere da parte di coloro che non hanno già beneficiato del precedente contributo.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

PROROGA VERSAMENTI IN ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, ADDIZIONALI, SOSTITUTIVE, IVIE, IVAFE E IRAP (Art. 98 DL Agosto 104/2020 - Art. 6 DL Ristori bis 149/2020)

Il DL “Agosto” 104/2020 prevede la **proroga al 30 aprile 2021** del termine relativo al versamento della seconda o unica rata di acconto, in scadenza il 30.11.2020, delle Imposte sui redditi, Addizionali, Sostitutive, Ivie, Ivafe e dell’IRAP, dovuto per l’anno 2020.

Possono beneficiare di tale proroga i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA, **tra queste attività è compresa anche quella dei Maestri di sci.**

La proroga si applica in linea generale a condizione che i ricavi del primo semestre 2020 risultino diminuiti di almeno il 33% rispetto ai ricavi dello stesso periodo dell’anno 2019.

L’art. 6 del DL Ristori Bis 149/2020 prevede che **indipendentemente dalla riduzione dei ricavi sopra detta**, possono beneficiare della proroga anche i seguenti soggetti:

- esercenti attività di ristoranti in “zone arancioni”;
- operanti nei settori economici di cui compresi negli Allegati 1 e 2 del DL Ristori bis 149/2020 - aventi domicilio fiscale o sede operativa in “zone rosse” o esercenti l’attività di ristorante in “zone rosse”, **tra questi è compreso il codice ATECO 85.51.00 “Corsi sportivi e ricreativi” riguardante anche i Maestri di Sci.**

Per approfondimenti sulle tematiche sopra esposte si raccomanda di contattare il proprio commercialista di riferimento.

Pierfrancesco Frau